



Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Monza, 16 Dicembre 2025

Circolare 08.2025

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno con la presente si desidera ricordare il trattamento fiscale di alcune spese, alcuni adempimenti, alcune scadenze.

1) Il Trattamento di Fine Mandato Amministratori

Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) rappresenta una somma riconoscibile agli amministratori al termine dell'incarico svolto per conto della società. Gli accantonamenti effettuati annualmente al fondo TFM sono deducibili secondo il principio di competenza solo se il diritto alla relativa indennità risulta da un documento scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto. La società può scegliere di destinare le somme accantonate ad una polizza assicurativa e, in tale caso, i premi corrisposti alla compagnia non costituiscono un costo deducibile, ma rappresentano un credito verso l'assicuratore. La legge non stabilisce un criterio obbligatorio di calcolo del TFM, ma l'importo deve risultare proporzionato al compenso annuo per essere considerato deducibile. L'allineamento al parametro del TFR può rappresentare un criterio prudenziale per minimizzare contestazioni sulla congruità.

2) Rimborsi Chilometrici

2.1 Autovettura concessa per uso esclusivamente aziendale

Se l'azienda decide di acquistare un veicolo da utilizzare esclusivamente per le esigenze di servizio e lo assegna agli amministratori per le trasferte, a questi ultimi non spetterà alcun rimborso chilometrico.

Qualora si sostengano comunque spese come carburante o pedaggi, tali importi potranno essere rimborsati in modo analitico e resteranno esclusi dalla base imponibile, sia fiscale sia contributiva.

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it
R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 02566150963
P.IVA 02566150963 • CAP. SOCIALE € 10.400 i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



2.2 Uso dell'autovettura personale dell'amministratore

Quando l'amministratore utilizza un'autovettura, anche se non di sua proprietà, ha diritto al rimborso dei chilometri percorsi per conto dell'azienda, calcolato applicando le tariffe ACI. Tali rimborsi non occorrono alla formazione della base imponibile fiscale e previdenziale.

2.3 Costi del rimborso chilometrico deducibili per l'impresa

L'impresa può dedurre i costi sostenuti per i rimborsi chilometrici, ma solo entro il limite del costo di percorrenza riferibile ad autovetture con potenza non superiore a 17 cavalli fiscali per i veicoli a benzina e 20 cavalli fiscali per quelli a gasolio, secondo quanto indicato nelle tabelle ACI.

2.4 Indennità di trasferta

L'indennità di trasferta rappresenta un importo che l'azienda può corrispondere per compensare il disagio derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede ordinaria:

- a) 46,48 euro al giorno (77,47 euro per trasferte all'estero) indennità totalmente forfettaria, senza alcun rimborso analitico;
- b) 30,99 euro al giorno (51,65 per l'estero) qualora sia previsto un rimborso analitico oppure la fornitura gratuita di vitto o di alloggio.

2.5 Documentazione probatoria trasferte e tracciamento pagamenti

Il lavoratore (sia esso amministratore o lavoratore dipendente) è obbligato a fornire all'impresa una prova analitica delle diarie, con l'indicazione delle giornate di missione, della percorrenza effettuata, del luogo di partenza e di arrivo, del motivo della missione, etc.

In mancanza di documentazione probatoria, le somme erogate a titolo di indennità di trasferta e/o di rimborsi chilometrici, potrebbero essere considerate retribuzione. La Legge di bilancio 2025 ha introdotto l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.





3) Deducibilità omaggi

In occorrenza delle festività natalizie si ricorda alle imprese che affrontano costi per omaggi e regalie a dipendenti, collaboratori, clienti o altri soggetti, che i costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente, sono integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, solo se il loro valore imponibile unitario non supera i 50 euro. A partire dal 2025 per beneficiare della deducibilità degli omaggi è inoltre necessario che il pagamento dei beni avvenga esclusivamente con mezzi tracciabili.

4) Stampa dei registri contabili

Il termine per provvedere alla stampa dei registri è di 3 mesi dalla presentazione del Modello Redditi e scadrà quindi il prossimo 31/01/2026. Entro tale data dovranno essere stampati (o conservati digitalmente):

- Il libro giornale
- Il libro inventari
- I registri IVA
- Il Registro beni ammortizzabili

Mentre per i Registri IVA e per il Registro beni ammortizzabili, la normativa prevede solo la stampa su registri numerati progressivamente con indicazione dell'anno di riferimento, per il libro giornale e per il libro inventari è previsto anche il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro per ogni 100 pagine. Il pagamento avviene con applicazione di marche da bollo o mediante il pagamento di modello F24 con codice tributo "2501" da versare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

5) Versamento acconto Iva

Entro 27.12 occorre annualmente procedere al calcolo dell'acconto Iva e relativo versamento. I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l'acconto sono i seguenti: storico, previsionale e alternativo/analitico. Sono esclusi dall'adempimento i contribuenti che, nel 2024, hanno fruito del regime forfettario (L. 190/2014), i contribuenti che evidenziano un credito Iva oppure coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.

6) Termini ordinari di accertamento

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it
R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 02566150963
P.IVA 02566150963 • CAP. SOCIALE € 10.400 i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



La legge di Stabilità 2016 ha modificato le disposizioni in tema di accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi. In particolare, ha eliminato la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei reati tributari contenuti nel D. Lgs. 74/2000. I poteri di accertamento devono essere così esercitati entro il 31.12 del 5° anno successivo ovvero entro il 31.12 del 7° anno successivo in caso di dichiarazione omessa.

Scadenza dei termini ordinari di accertamento:

Periodo di imposta	Anno di presentazione della dichiarazione	Termini di accertamento	
		Dichiarazione presentata	Dichiarazione omessa
		Ordinario (con o senza reato tributario)	Ordinario (con o senza reato tributario)
2017	2018	31.12.2023	31.12.2025
2018	2019	31.12.2024	31.12.2026
2019	2020	31.12.2025	31.12.2027
2020	2021	31.12.2026	31.12.2028

7) Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino

Se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.000,00 e € 1.100.000,00, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino.

L'occasione ci è grata per augurare a tutti serene festività.

Comunichiamo che lo Studio sarà chiuso dal 24/12 al 06/01 compresi.

A gennaio vi saranno novità interne, organizzative delle quali vi renderemo edotti con apposita comunicazione, oltre a novità derivanti dalla Finanziaria.

Ancora Tanti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Usape Group Stp S.R.L.

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it
R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 02566150963
P.IVA 02566150963 • CAP. SOCIALE € 10.400 i.v.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI